



COMUNE DI BOLTIERE

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 30-05-2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - TARI ANNO 2022

Il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, si è riunito in data trenta maggio duemilaventidue, alle ore 20:00, nella sede comunale, in Sessione Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica.

Presiede la seduta il SINDACO, OSVALDO PALAZZINI.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA GRAVALLESE IMMACOLATA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Dato atto che a inizio seduta, a seguito di appello nominale da parte del SEGRETARIO COMUNALE, è stato verificato il numero legale dei Consiglieri.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

PALAZZINI OSVALDO	Presente	MORA SAVINA	Presente
CAVALLERI RENATO	Presente	PENTASUGLIA MARTINA	Presente
BEGNARDI CINZIA	Presente	PREMARINI FLAVIO	Presente
LOCATELLI FABRIZIO	Presente	TESTA ITALO MAURIZIO	Presente
FERRI CLAUDIO	Presente	FORLANI ARMIDA	Presente
FRANCOTTI SABRINA	Presente	RECCHIA DANIELE	Presente
LENA MASSIMO	Presente		

Presenti n. 13 - Assenti n. 0

Accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente invita alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Illustra il Consigliere Lena che riferisce le modalità di calcolo condizionate dalle regole dettate da ARERA e dall'ammontare del costo del servizio. Nel determinare la tariffa si tiene conto dei coefficienti di produzione, del numero dei componenti il nucleo familiare. Evidenzia l'incremento che si registra per le utenze domestiche, un incremento contenuto generato dalla base di calcolo riferito ai valori del 2020 che sono incrementati rispetto al 2019. È anche inferiore il numero dei nuclei familiari con la conseguenza che il riparto ha indotto ad una maggiore incidenza dei costi su tali utenze.

Il Consigliere Testa chiede la ragione per la quale è cambiata la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche a svantaggio delle famiglie che non devono essere penalizzate. Chiede se è stato frutto anche di una scelta politica.

Il Consigliere Lena risponde che i costi sono ripartiti anche in relazione ai coefficienti di produzione. Il riparto dei costi fissi dipende dalle superfici. Le attività produttive possono scegliere anche di smaltire i rifiuti autonomamente ma la riduzione dei costi non determina una modifica dei costi fissi. È la sola parte variabile che è determinata dalle tabelle ministeriali di produzione del rifiuto. Insiste nella spiegazione del sistema di calcolo che determina comunque un trasloco dei costi dalle famiglie al produttivo. Diversamente dall'amministrazione precedente non è stata modificata la percentuale di ribaltamento. È stato considerato anche l'incremento della produzione dei rifiuti non riciclabili.

Il Consigliere Testa ricorda che sin dal decreto "Ronchi" si è cercato di pervenire ad una tariffa puntuale. Pagare per quello che si produce. Vuol dire che allora attraverso i coefficienti e il riparto dei costi non si raggiunge l'obiettivo della tariffa puntuale.

Il Consigliere Lena replica partendo dalla distinzione tra i costi fissi e quelli variabili che sono specificamente indicati come è previsto normativamente che i costi fissi vanno ripartiti sui mq. Ricorda l'introduzione del metodo di raccolta dell'Amministrazione Forlani che ha permesso un sistema puntuale di rilevazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti. Il sistema è puntuale, il modello va applicato e non è possibile riconsiderare discrezionalmente i coefficienti.

Il Consigliere Testa replica che sarebbe giusto far pagare in base all'effettiva produzione.

Il Consigliere Premarini rileva un incremento per utenza domestica con un solo componente di 5 Euro e di 25 € per nuclei più ampi. Avendo aumentato il numero degli svuotamenti consentiti si è indotta una maggiore produzione di rifiuto. Chiede se le attività economiche hanno mostrato un incremento e in quale quantità.

Il Consigliere Lena ribadisce quanto già esposto rispetto alla diminuzione del numero delle utenze domestiche e dell'aumento dei mq. che incide sui costi fissi e impatta sulle famiglie. Evidenzia la riduzione delle metrature del settore produttivo, anche chiuse per crisi, con conseguente invarianza per queste attività.

Il Sindaco sottolinea la complessità del calcolo e evidenzia che l'oscillazione che è possibile riscontrare ogni anno deriva da fattori predeterminati.

La Consigliera Forlani segnala che il PEF già determina l'ammontare delle tariffe che non si calcolano a consuntivo. Non condivide quanto esposto in merito all'incremento dei mq delle abitazioni e ritiene che il numero delle famiglie sia invariato e che quindi occorra verificare i conferimenti. Forse l'amministrazione non condivide le modalità di gestione del "secco". Rimanda a una scelta politica l'incremento della tariffa nell'ordine del 34% rispetto alla precedente amministrazione. Con riferimento alla delibera consiliare di approvazione del PEF evidenzia di non far parte del CdA di Servizi Comunali bensì di essere un componente del Comitato di controllo analogo e consegna dichiarazione in tal senso (v. allegato). Formula dichiarazione di voto contrario rispetto alla TARI 2021 come da documento allegato.

Il Consigliere Testa dichiara voto contrario per l'aumento di quasi il 35% sulle tariffe delle utenze domestiche.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che:

- l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 (DECRETO MILLEPROROGHE), come convertito dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 recita che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- L'art. 3, co.5 sexiesdecies del Decreto Legge 228 del 30 dicembre 2021, convertito in Legge n. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto la proroga dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022;
- Il Decreto Legge "Aiuti" di prossima approvazione prevede l'introduzione di una norma che collega il termine di approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (Piani Finanziari, tariffe e regolamenti comunali) – fissato dal Decreto Milleproroghe al 30 aprile di ciascun anno – a quello del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, qualora tale termine sia stato prorogato oltre la scadenza del 30 aprile;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 13.05.2022 con la quale è stato approvato il "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in applicazione della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2";

DATO ATTO che, a fronte di un ammontare complessivo di costi per il servizio pari ad € 586.496,00 per l'anno 2022, il quadro tariffario per la medesima annualità viene determinato in complessivi € 564.453,00, di cui € 232.733,00 di natura "fissa" ed € 331.720,00 di natura "variabile", al netto di quanto trasferito dal MIUR a compensazione dell'esenzione prevista dalla vigente normativa per le istituzioni scolastiche, nonché delle maggiori entrate registrate dall'Ente nell'attività di accertamento tributario;

EVIDENZIATO che il limite così determinato del quadro tariffario, per le limitazioni stesse imposte dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, non consente il rispetto della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013, che stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 08.09.2014, integralmente modificato con deliberazione n. 6 del 15.04.2016 e ss.mm.ii., coerente con le indicazioni del nuovo metodo MTR di ARERA;

VISTO il Piano Tariffario, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, di determinazione delle tariffe del tributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'anno 2022;

CONSIDERATO inoltre che si rende necessario posticipare, rispetto a quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia, la scadenza prevista per il pagamento della prima rata, al

31 luglio 2022, al fine di inviare i relativi avvisi di pagamento in tempo utile ai soggetti passivi del tributo;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, il quale dispone che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. (Omissis ...)";

DATO ATTO che come da nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, protocollo n. 4033/2014 del 28/02/2014, l'inserimento degli atti nel portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento degli obblighi precedentemente citati;

ATTESA la propria competenza in termini di approvazione delle tariffe TARI ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, agli atti con protocollo n. 5261 del 18.05.2022;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Forlani, Recchia, Premarini, Testa), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come da Piano Tariffario allegato al presente atto, evidenziando che le stesse devono essere maggiorate di quanto dovuto alla Provincia, in misura del 5%, a titolo di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020;
2. di posticipare al 31.07.2022 la scadenza per il pagamento dalla prima rata TARI, al fine di inviare in tempo utile per gli avvisi di pagamento ai soggetti passivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, dal 1 gennaio 2021;
4. di dichiarare, con successiva distinta votazione con voti favorevoli n. 12, voti contrari 0, e astenuti n. 1 (Testa), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di procedere in tempo utile per il rispetto delle tempistiche di legge conseguenti all'approvazione e per l'emissione degli avvisi di pagamento da inviare ai soggetti passivi del tributo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
OSVALDO PALAZZINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.